



COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

(Provincia di Foggia)

71038 Piazza Martiri del Terrorismo, 1

Tel. 0881-555020 Fax 0881-555189

www.comune.pietramontecorvino.fg.it

protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it

Partita IVA -

01191280716

Codice Fiscale - 80003370717

Codice univoco - UFRNBS

ORDINANZA N. 7

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAMONTECORVINO. CHIUSURA SCUOLE INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MANDES" DI VIA MAZZINI A SCOPO PRECAUZIONALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125 e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- dopo una seconda fase di riapertura si è assistito ad una vera e propria "seconda ondata" diffusiva del contagio, che vede interessati non più solo una parte del territorio nazionale, ma tutte le regioni;

- in data 18.10.2020 è stato emanato D.P.C.M. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 24.10.2020, data la necessità di introduzione immediata di alcune misure più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio;

VISTI :

- il D.P.C.M. del 03/11/2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 2.03.2021, in vigore dal 06.03.2021;

CONSIDERATO che, in Puglia, la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione negativa, aggravatasi rispetto agli ultimi dati presi a riferimento dall'Ordinanza del Ministro della Salute e che la medesima tendenza si osserva nel Comune di Pietramontecorvino, dove sono in sensibile aumento i casi di persone positive al virus SARS-CoV-2;

VISTA l'Ordinanza n. 74 del Presidente della Regione Puglia del 10.03.2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ATTESO che la citata Ordinanza del Presidente di Regione stabilisce, all'art. 1, quanto segue:

Art. 1

(Misure antiassembramento per l'intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:

a) fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali;

b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento;

Art. 2

(Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l'intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:

a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.

Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;

d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;

e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento;

CONSIDERATO che, nel Comune di Pietramontecorvino, si è registrato, negli ultimissimi giorni, un poderoso e preoccupante aumento dei casi di contagio da COVID-19, tale da far temere una progressiva e rapida crescita della curva epidemica;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare, rispetto all'ordinanza regionale, ulteriori e più restrittive misure nell'ambito del territorio comunale, al fine di contrastare con maggiore vigore la tendenza in atto del contagio, mediante la previsione del divieto assoluto di stazionamento, a tutte le ore, innanzi a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti o bevande, locali pubblici o aperti al pubblico, comprese edicole o tabaccherie o locali adibiti all'esercizio di altre attività, sia pubblici che privati, salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché di usufruire di servizi essenziali;

PRESO ATTO che:

- sulla base dei dati riportati nell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10.03.2021 a livello più generale, nonché di quelli relativi al territorio di Pietramontecorvino nell'attuale disponibilità, questo Comune si al di sopra del tasso di incidenza settimanale che farebbe scattare le misure più drastiche di cui all'art. 43 co. 1 del citato DPCM 2 marzo 2021, ovvero la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'Infanzia e previsione della DDI per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

- pertanto, si impone l'esigenza di adottare stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei contagi;

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura temporanea della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media, ricadenti nei plessi di Pietramontecorvino "Mandes", per il periodo di una settimana dal 13.03.2021 al 20.03.2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32, seconda parte, della L. n. 833/1978, che prevede che, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018, Codice della protezione civile;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa,

la chiusura dei plessi delle scuole infanzia, elementari e medie dell'Istituto Comprensivo "Mandes", – siti in Pietramontecorvino, dal **13.03.2021 al 20.03.2021**, a scopo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, ovvero:

In materia di misure antiassembramento:

- è fatto divieto assoluto di stazionamento, a tutte le ore, innanzi a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti o bevande, locali pubblici o aperti al pubblico, comprese edicole o tabaccherie o locali adibiti all'esercizio di altre attività, sia pubblici che privati, salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché di usufruire di servizi essenziali;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Mandes";
- 2) La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:
 - Servizio di Polizia Locale del Comune di Pietramontecorvino;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Foggia;
 - Prefettura di Foggia;
 - Stazione Carabinieri di Pietramontecorvino;
 - Compagnia Carabinieri di Lucera;

- Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico del Comune di Pietramontecorvino e nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.pietramontecorvino.fg.it.

4) Demanda alla polizia locale informare i commercianti del mercato quindicinale anche per le vie brevi.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, 12 marzo 2021

IL SINDACO

Dott. Raimondo Giallella

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

